



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 1219
NUMERO PRATICA 83- Pratica N. 16031

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di fotosegnalamento per il triennio 2017/19. Assunzione impegno di spesa per euro 10.614,00 (I.I.) - CIG ZEA1D08B56.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	103010319	+	3.538,00	2017	1010		2017	
	S	103010319	+	3.538,00	2018	97		2018	
	S	103010319	+	3.538,00	2019	11		2019	

DIVENUTA ESECUTIVA 28 aprile 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 1219 / Pratica N. 16031 - 83

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di fotosegnalamento per il triennio 2017/19. Assunzione impegno di spesa per euro 10.614,00 (I.I.) - **CIG ZEA1D08B56.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Servizio Autonomo Polizia Locale ha in dotazione da diversi anni un sistema di foto segnalamento fornito dalla Ditta Secom S.r.l. – Pomezia – Roma, acquisito con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 860/34 del 29.4.2009;

CONSIDERATO che occorre garantire, annualmente, un servizio di assistenza e manutenzione di tale sistema al fine di assicurarne la costante funzionalità in modo da consentire la prosecuzione dell'attività di prevenzione e repressione di fatti criminosi;

DATO ATTO che, in particolare, per l'anno 2016, il contratto di assistenza in argomento è stato rinnovato con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1087/2016 al costo di euro 4209,00 (I.I.) **alla Ditta SECOM srl, proprietaria dell'apparecchiatura in argomento e in possesso del diritto di esclusiva documentato e posto agli atti;**

VERIFICATO che, per la natura della spesa oggetto della presente determinazione, a norma dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – "1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;" nonché dell'articolo 31, comma 1, lettera b), della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce, **tale servizio può, quindi, continuare ad essere affidato solo alla Ditta SECOM srl;**

PRESO ATTO delle diverse opzioni offerte dalla Ditta Secom srl per l'affidamento del servizio in argomento:

1) proposta di offerta, acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 65470 del 06/10/2016 e posta agli atti, recante le medesime condizioni contrattuali – tecniche ed economiche - del contratto scaduto il 31.12.2016, ovvero il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di fotosegnalamento in dotazione per l'anno 2017 (totale 12 mesi), per una spesa complessiva pari ad euro 3.450,00 oltre iva ai sensi di legge;

2) proposta di offerta acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 26349 del 07/4/2017 e posta agli atti, recante condizioni contrattuali tecniche ed economiche migliorative rispetto al contratto scaduto il 31.12.2016, ovvero il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di fotosegnalamento in dotazione per il triennio 2017/19 (totale 36 mesi), per una spesa complessiva pari ad euro 3538,00/anno I.I. (euro 2.900,00 oltre iva ai sensi di legge) per un valore complessivo dell'appalto di euro 8.700,00 I.E.;

Atteso che la Ditta ha nuovamente presentato la dichiarazione di esclusività rispetto ai pacchetti applicativi "SEGNALATI", "IDENTIKIT", "SCONOSCIUTI" e soluzioni adottate nel sistema mobile SM.S e nei sistemi fissi SPIS-Secom ed i suoi derivati;

Valutato che l'art. 35 del ridetto Decreto n.50/2016 smi, rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" ai co. 4, 6 e 7 prescrive:

- co. 4: "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto";

- co. 6: "La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino";

- co. 7: "Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto";

APPURATO altresì che, a norma dell'art. 36, co. 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito comunque procedere all'affidamento diretto purché adeguatamente motivato;

Effettuata una valutazione specifica sul caso di specie, in ordine alla tipologia di procedura più corretta da utilizzare, che contemperati tutti i presupposti giuridici sopra esplicitati con le esigenze di celerità e di economicità del procedimento, riportati all'art. 30, co. 1, 2 e 3 del ridetto Decreto sugli appalti pubblici vigente e reputato più opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione l'utilizzo dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), verificato che **alla data odierna, in ogni caso, il valore degli affidamenti susseguitisi dall'anno 2011, nei confronti della Ditta SECOM srl per il servizio di assistenza e manutenzione in argomento, risulta essere pari a 20.700,00 (I.E.), quindi notevolmente inferiore alle soglie di cui al ridetto art. 36;**

Viste inoltre le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135, per cui anche gli Enti Locali, devono ricorrere, in caso di forniture di beni e di servizi di valore commerciale inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip ove siano presenti, o a quelle stipulate da Centrali Regionali di committenza, o al Mercato Elettronico Consip S.p.a.;

Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013), proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla "spending review" sopra richiamate (fatte salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all'art. 1 co. 502), per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali non hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- quando sono da ritenersi consentite procedure autonome in quanto il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente;

- nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, e, in questi casi la stazione appaltante, nell'ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all'acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poichè il sistema si configura come *"un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.;*

RICHIAMATI altresì

- il documento ad oggetto “Linee Guida ANAC relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, alla data odierna non ancora approvate in via definitiva, non aventi comunque carattere vincolante ex art. 213, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (promuovendo le stesse unicamente una funzione promozionale di buone prassi), in cui l’Autorità fornisce alcune possibili “cause di infungibilità delle forniture e dei servizi”, tra cui, sommariamente:

- l’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali;
- l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico;
- a causa di decisioni passate il contraente è vincolato in comportamenti futuri (lock-in);

- il parere del Consiglio di Stato – numero affare 01887/2016, rilasciato sul documento in consultazione dell’ANAC - Linee Guida inerenti il citato argomento - in cui, oltre al suggerimento di corredare la consultazione da parte dell’ANAC anche del parere dell’AGCOM e dell’AGID e, pertanto, sospendendo una pronuncia in via definitiva, si forniscono le seguenti osservazioni:

- le ragioni tecniche che giustificano l’affidamento diretto ad un determinato o.e. possono anche derivare (richiamata in merito la Dir. UE 2014/24) da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei servizi da appaltare”;
- doverosa l’indagine di mercato (differente dalla consultazione del mercato) nei casi di procedura negoziata senza bando e sotto soglia;
- l’affidamento diretto all’originario aggiudicatario è consentito, di regola, per non più di tre anni rispetto all’originario affidamento e, allo scadere del triennio, un nuovo affidamento al medesimo o.e. potrebbe essere giustificato solo invocando l’art. 63, co. 2, lett. b, punto 2: “concorrenza assente per motivi tecnici”;
- in ogni caso il CdS suggerisce le comunicazioni all’ANAC per la vigilanza costante sulla correttezza degli affidamenti;

- il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCOM con cui l’Autorità ha pubblicato sul Bollettino n. 46/2016 del 27 dicembre 2016, il parere richiesto da ANAC, ai sensi dell’art.22 della legge n.287/90, concernente le linee guida anzidette, in cui, sinteticamente, si evince che, affinché possa legittimamente derogarsi ai principi dell’evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi infungibili, le amministrazioni devono adoperarsi affinché il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato, in un’ottica di proporzionalità, dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti e che, doverosamente, tale dimostrazione debba integrare un preciso onere motivazionale valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

Reputato, per quanto sopra esposto, che l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), punti 2 e 3, ancorché ne ricorrano i presupposti, risulterebbe maggiormente onerosa e non condurrebbe, in ogni caso, ad un esito differente rispetto all’affidamento diretto, dato anche il fatto che un’ulteriore negoziazione non porterebbe ad esiti ulteriormente migliorativi rispetto a quanto già offerta dalla Ditta;

Esaminate da parte del Servizio, responsabile del procedimento, le Convenzioni Consip attualmente attive ed il catalogo dei prodotti offerti dal Mercato Elettronico Consip S.p.a., in merito all’oggetto della presente prestazione, e riscontrata l’inesistenza di servizi simili o uguali a quelli richiesti in quanto non sono risultate presenti convenzioni attive e l’unico prodotto presente della Società SECOM Srl – cod. PM-SPIS-ASS - offre esclusivamente l’assistenza ordinaria che contempla n. 2 interventi obbligatori e 1 a chiamata oltre a parti di ricambio e, pertanto, presenta modalità e caratteristiche differenti da quelle oggetto di negoziazione con la Ditta che, invece, include anche il “care pack” – servizio di assistenza e garanzia specifico per livescanner (Hw-Sw: livescanner, software di gestione e stampante laser b/n);

VISTA l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui al vigente art. 80 del ridetto D.Lgs. 50/16 presentata dalla Società (prot. gen. 19228 del 14.03.2017 posta agli atti) in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti;

Ritenuto pertanto affidare **alla Società SECOM srl di Pomezia (Roma)** il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di fotosegnalamento in dotazione al Comando di Polizia Municipale dal 2009, per il triennio 2017/19 a costo onnicomprensivo di euro 10614,00 (I.I.);

Richiamato l'art. 32 del Decreto n. 50/2016 che, al co. 7, specifica che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ESPLETATE le verifiche di legge in merito alla comprova dei requisiti previsti per le acquisizioni di servizi e forniture ai fini dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, **all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 - ritenuti opportuni per il caso di specie** - come di seguito elencate:

- sito dell'Autorità Anticorruzione con accesso in data 10.03.2017 ovvero la sezione Annotazioni riservate e Casellario imprese da cui è emerso: "nulla";
- consultazione del Registro Imprese di VerifichePA effettuato in data 23.01.2017 in merito, in particolare:
 - all'inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse
 - all'attività svolta e alla licenza conseguitadi cui alla visura posta agli atti che risulta "regolare";
- acquisizione d'ufficio, in data 10.03.2017 (Numero Protocollo INAIL_6525961 - Data richiesta 24/02/2017 - Scadenza validità 24/06/2017), mediante la procedura di servizio telematico "DURC ON LINE", del Documento unico di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 69/2013 che risulta "regolare";
- riscontro dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Roma – Uff. Territoriale di Pomezia in data 10/04/2017 (reg. uff. Agenzia n. 53563), pervenuta a mezzo mail posta agli atti, in data 12/04/2017 che attesta una posizione regolare in merito ai carichi tributari pendenti;
- casellario giudiziale della Procura di Alessandria, interrogato tramite il sistema Massiva – CER.PA n. prot. 23016 del 28/03/2017, che non ha riportato elementi significativi in senso ostativo all'affidamento;

VERIFICATO infine che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere, per l'affidamento in argomento, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al **CIG n. ZEA1D08B56**;

DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria, pari ad euro 10.614,00 onnicomprensivi (I.C.):

- rientra tra quelle a specifica destinazione di cui all'art. 208, comma 4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) il cui riparto per il triennio 2017/19 è stato approvato dalla Giunta Comunale, N. 59 / 16031 – 76 ad oggetto: "Art. 208 Codice della Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 – Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2017", discussa e approvata nella seduta del 15/3/2017;

- farà carico al Bilancio di previsione 2017/19 – rif. cap. 103010319 Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche e mezzi di trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico - *Missione* 03 Ordine pubblico e sicurezza - *Programma* 0301 Polizia locale e amministrativa - *Cofog* 03.1 Servizi di polizia - *Titolo* 1 Spese correnti - *Macroaggregato* 1030000 Acquisto di beni e servizi - *P.d.C. finanziario* U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni – codice 5° liv. U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” così imputata secondo il principio della contabilità potenziata e dell’esigibilità della prestazione:

- sull’ esercizio 2017 – euro 3.538,00
- sull’ esercizio 2018 – euro 3.538,00
- sull’ esercizio 2019 – euro 3.538,00

VISTI:

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;
- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare **gli articoli 32 e 33;**

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19 da parte della Giunta C.le:

- Deliberazione della Giunta C.le N. 56 / 16060 - 103 Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016;

- Deliberazione della Giunta C.le N. 58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19;

PRESO ATTO del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di organizzazione L’assetto organizzativo del Comune di Alessandria - L’attribuzione di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi - I sistemi di coordinamento e quelli sul merito e premi - L’esercizio delle funzioni di direzione - Le linee procedurali di gestione del personale” approvato con della Giunta Comunale 29 febbraio 2013, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con Delibera della Giunta Comunale n. 1/2016 con cui l’Amministrazione ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente, dando attuazione ai contenuti del Piano Comunale di prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato con la deliberazione G.C. n.31 del 28/1/2014 e ha ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente, riaggregato le macro-funzioni istituzionali e le funzioni gestionali di competenza delle diverse Direzioni/Servizi Autonomi, come risulta dall’Allegato B) parte integrante del citato provvedimento;

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 13 aprile 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 13 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 28 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 28 aprile 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1356 il 02 maggio 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**